



DETERMINAZIONE N. 281/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.553/2021 e Comunicazione n. 553/2021 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 553/2021 prot. n. prot.n. 3500 del 10.02.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 553/2021 del 10.02.2021 acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data con prot.n. 3500, riguardante la qualificazione tematica altro, con la quale il cittadino segnala *“la presunta inadempienza da parte delle Regioni e Province autonome riguardo la compilazione del Profilo sanitario sintetico, come nucleo minimo riportato nel FSE del cittadino assistito per favorirne la continuità di cura e il rapido inquadramento al momento di un contatto con il SSN (art. 3-Dpcm 2015) [...]”*.

ESAMINATA la Trattazione n. 553/2021 predisposta dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale. In particolare, dall'esame preliminare della segnalazione emerge che la stessa è irricevibile in base al “Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia

digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale (Determinazione n.37/2018)", art.4 co.3: *"In caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, il Difensore ne dichiara l'irricevibilità, essendo necessaria, per lo svolgimento delle attività istruttorie, una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta"*.

Infatti, nella segnalazione il cittadino colloca genericamente tra le amministrazioni segnalate "Regioni e Province Autonome".

Tuttavia, poiché il FSE rientra nella progettualità dell'Agenzia si è ritenuto opportuno trattare la segnalazione alla stregua di una richiesta di informazioni. Per i motivi sopra esposti si propone al Difensore Civico per il Digitale di ritenere la segnalazione irricevibile procedendo alla sua archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e contestualmente al segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.553/2021, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.553/2021, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 553/2021 e Archiviazione n. 553/2021 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.553/2021 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 553/2021- Amministrazione segnalata: Regioni e Province Autonome- Qualificazione tematica: Altro – prot.n. 3500 del 10.02.2021.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Segnalo la presunta inadempienza da parte delle Regioni e Province autonome riguardo la compilazione del Profilo sanitario sintetico, come nucleo minimo riportato nel FSE del cittadino assistito per favorirne la continuità di cura e il rapido inquadramento al momento di un contatto con il SSN (art. 3-Dpcm 2015). Ci si denota dal numero di Patient Summary popolati dai MMG/PLS abilitati e riportato nel sito <https://www.fascicolosanitario.gov.it/monitoraggio/bm>*

Distinti saluti.

Rif. DI 179/2012, art. 12

Ministero della Salute-Linee guida nazionali del 11/11/2010, pagg.12-15

Dpcm del 29/9/2015, n. 178, artt. 2-3

Esempi di Patient Summary popolati da MMG/PLS abilitati:

Regioni Abruzzo n. 0 al 30/04/17

Basilicata n. 0 al 9.7.19

Campania n. 2 al 16/07/20

Calabria dati non forniti

Emilia Romagna n. 11429 al 31/01/21

Friuli Venezia Giulia n. 13193 al 14/01/21

Lazio n. 3 al 28.01.21

Liguria n. 0 al 29/01/21

Lombardia n. 391 al 29/01/21

Provincia Bolzano n. 0 al 02/04/2019

Provincia di Trento n. 2400 al 30/07/2019”.

Dall'analisi del testo della segnalazione si desume che il segnalante lamenta, da parte delle Regioni e Province Autonome, la mancata compilazione del Profilo sanitario sintetico che costituisce il nucleo minimo riportato nel FSE del cittadino.

Dall'esame preliminare della segnalazione, poiché il cittadino segnala genericamente tutte le Regioni e Province Autonome, emerge che la stessa è irricevibile in base al "Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale (Determinazione n.37/2018)", art.4 co.3: *"In caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, il Difensore ne dichiara l'irricevibilità, essendo necessaria, per lo svolgimento delle attività istruttorie, una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta"*.

Tuttavia, trattandosi di argomento relativo al FSE che rientra nella progettualità dell'Agenzia, si è ritenuto opportuno chiedere elementi al Servizio competente in materia, più precisamente Area Trasformazione Digitale – Servizio Gestione Ecosistemi (e-mail del 09.03.2021), al fine di trattare la segnalazione alla stregua di una richiesta di informazioni.

Con e-mail dell'11 marzo u.s. il predetto Servizio ha riscontrato così come di seguito riportato: *"come indicato nel sito del Fascicolo sanitario elettronico, il Profilo Sanitario Sintetico (PSS) anche detto "Patient Summary", che si può considerare come la "carta d'identità sanitaria" dell'assistito, è un documento che viene redatto e aggiornato dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) e garantisce una continuità assistenziale e una migliore qualità di cura soprattutto in situazioni di emergenza o in mobilità. Al suo interno sono contenuti, oltre ai dati identificativi del paziente e del suo medico curante, tutte le informazioni cliniche che descrivono lo stato dell'assistito come, ad esempio, la lista dei problemi rilevanti, le diagnosi, le allergie, le terapie farmacologiche per eventuali patologie croniche e tutte le indicazioni essenziali per garantire la cura del paziente.*

Il sistema regionale del FSE deve essere in grado di recepire tale documento, analogamente agli altri documenti che alimentano i singoli fascicoli, che viene generato da servizi esterni in uso del medico in maniera opportunamente strutturata e codificata.

Pertanto, non sono le regioni bensì i singoli medici che li dovrebbero produrre ad essere inadempienti”.

Per i motivi sopra esposti, si propone al Difensore Civico per il Digitale di ritenere la segnalazione irricevibile procedendo alla sua archiviazione, procedendo alla sua trattazione come richiesta di informazioni, dandone comunicazione al Direttore Generale e contestualmente al segnalante.

16 marzo 2021

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 553/2021- Amministrazione segnalata: Regioni e Province Autonome- Qualificazione tematica: Altro – prot.n. 3500 del 10.02.2021.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

“Segnalo la presunta inadempienza da parte delle Regioni e Province autonome riguardo la compilazione del Profilo sanitario sintetico, come nucleo minimo riportato nel FSE del cittadino assistito per favorirne la continuità di cura e il rapido inquadramento al momento di un contatto con il SSN (art. 3-Dpcm 2015). Ci si denota dal numero di Patient Summary popolati dai MMG/PLS abilitati e riportato nel sito <https://www.fascicolosanitario.gov.it/monitoraggio/bm>

Distinti saluti.

Rif. DI 179/2012, art. 12

Ministero della Salute-Linee guida nazionali del 11/11/2010, pagg.12-15

Dpcm del 29/9/2015, n. 178, artt. 2-3

Esempi di Patient Summary popolati da MMG/PLS abilitati:

Regioni Abruzzo n. 0 al 30/04/17

Basilicata n. 0 al 9.7.19

Campania n. 2 al 16/07/20

Calabria dati non forniti

Emilia Romagna n. 11429 al 31/01/21

Friuli Venezia Giulia n. 13193 al 14/01/21

Lazio n. 3 al 28.01.21

Liguria n. 0 al 29/01/21

Lombardia n. 391 al 29/01/21

Provincia Bolzano n. 0 al 02/04/2019

Provincia di Trento n. 2400 al 30/07/2019”.

Dall’esame preliminare della Sua segnalazione, poiché nella stessa risultano segnalate genericamente tutte le Regioni e Province Autonome, emerge che la stessa è irricevibile in quanto il “Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale (Determinazione n.37/2018)”, all’art.4 co.3 prevede che: *“In caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, il Difensore ne dichiara l’irricevibilità, essendo necessaria, per lo svolgimento delle attività istruttorie, una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta”.*

Tuttavia, trattandosi di argomento relativo al FSE che rientra nella progettualità dell’Agenzia, si è ritenuto di trattare la predetta segnalazione come una richiesta di informazioni.

A tal fine sono stati richiesti elementi al competente Servizio di AgID che in merito ha rappresentato: *“come indicato nel sito del Fascicolo sanitario elettronico, il Profilo Sanitario Sintetico (PSS) anche detto “Patient Summary”, che si può considerare come la “carta d’identità sanitaria” dell’assistito, è un documento che viene redatto e aggiornato dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) e garantisce una continuità assistenziale e una migliore qualità di cura soprattutto in situazioni di emergenza o in mobilità. Al suo interno sono contenuti, oltre ai dati identificativi del paziente e del suo medico curante, tutte le informazioni cliniche che descrivono lo stato dell’assistito come, ad esempio, la lista dei problemi rilevanti, le diagnosi, le allergie, le terapie farmacologiche per eventuali patologie croniche e tutte le indicazioni essenziali per garantire la cura del paziente.*

Il sistema regionale del FSE deve essere in grado di recepire tale documento, analogamente agli altri documenti che alimentano i singoli fascicoli, che viene generato da servizi esterni in uso del medico in maniera opportunamente strutturata e codificata.

Pertanto, non sono le regioni bensì i singoli medici che li dovrebbero produrre ad essere inadempienti”.

Per i motivi sopra esposti, fiduciosi di averLe comunque fornito le informazioni richieste, si comunica di aver proceduto ad archiviare la Sua segnalazione.

Cordiali saluti
Massimo Macchia

